

ci, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-77, è collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.

I comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

#### Art. 8.

I segretari dei comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti soppressi ai sensi dei precedenti artt. 4 e 7, alla elencazione e descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Dell'avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento nonché dell'avvenuto rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto per ogni comune, il sindaco sentito il consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla soppressione e da trasmettere all'Assessorato regionale competente.

#### Art. 9.

In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli articoli 8, ultimo comma — per la parte di interesse comunale — e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonché quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile di endemie e di epidemia e di altri interventi igienico-sanitari per la pubblica calamità, nonché per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

#### Art. 10.

In materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 10 agosto 1977, n. 80.

Sono altresì, attribuite ai comuni le competenze in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:

- l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di servizio culturali di proprietà dei comuni, nonché per lo acquisto di attrezzature;
- l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;
- le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;
- il servizio nazionale di lettura.

#### Art. 11.

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport, sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;

- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima.

Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche relative a:

- promozione di attività sportive e ricreative;
- costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive.

#### Art. 12.

In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali, sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti — esclusi quelli autostradali — sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;

- autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;

- autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
- atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;

- organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel comune;

- assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

#### Art. 13.

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- indennità compensative annue di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

- premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;
- piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche alle camere di commercio;

- vigilanza in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979 saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

#### Art. 14.

Prima di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti, contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti, contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai

## Decentramento: una riappropriazione di poteri da parte dei Comuni per l'autogestione amministrativa e la partecipazione della base nel « modo nuovo e diverso » di governare.

sindaci apposite comunicazioni perché ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

#### Art. 15.

In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni.

Ferme restando le attuali competenze regionali, è riservata ai cantieri gestiti dai comuni una quota pari almeno al 50 per cento delle somme complessivamente destinate ai cantieri di lavoro e cantieri scuola, previsti del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31 e successive modificazioni.

#### Art. 16.

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

- riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;

- costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;

- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici ed impianti di illuminazione di interesse comunale;

- rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonché ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;

- costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;

- costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.

#### Art. 17.

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

#### Art. 18.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella A, annessa alla presente legge sono soppressi.

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1979, elencati nella tabella B, annessa alla presente legge, sono fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.

Per gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue funzioni di competenza della Regione.

#### Art. 19.

Per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi fondi — uno per servizi, l'altro per investimenti — da iscriversi, per un ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione, sentiti il Comitato regionale per la programmazione e la Commissione legislativa « Finanza, bilancio e programmazione » dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i comuni, avendo anche riguardo alle condizioni so-

cio-economiche di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici dei comuni.

In sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono essere posti — con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme con ciascun fondo assegnate al singolo comune — direttive e vincoli di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.

Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

I comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti con la presente legge.

#### Art. 20.

Al fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di rilevanza sovcomunale.

Lo stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato, altresì, alla realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla progettazione ed esecuzione degli impianti i comuni interessati provvedono mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in economia.

La Giunta regionale, su proposta dello Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze nelle materie di cui al comma precedente.

All'assegnazione delle somme ai comuni interessati provvede il Presidente della Regione con propri provvedimenti.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a carico del fondo di solidarietà nazionale.

#### Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per territorio che sono tenuti a provvedere.

#### Art. 22.

Ai comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modifiche.

L'esercizio delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di attuazione dello Statuto.

#### Art. 23.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla vigilanza della Regione:

- di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

- di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stes-